FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE
AGOSTINO MARIA DE CARLO

VIA MARCHESELLA,1SS – 80014 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Cod. Mecc.: NAPS15000C email: naps15000c@istruzione.it
web site: www.liceoscientificodecarlo.edu.it PEC: naps15000c@pec.istruzione.it
TEL. 081 8941408 - C.F.80102060631-

Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

LICEO STATALE "DE CARLO"
GIUGLIANO IN CAMP. (NA)
Prot. 0005777 del 25/09/2026
VI-9 (Uscita)

A tutto il personale
Al R.L.S.
All'Albo Sicurezza – Tutti i plessi
All'Albo Sede – al sito web

Oggetto: Circolare di delucidazione sulle prove di evacuazione.

La sottoscritta ***prof.ssa Paola Marchese***, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato Liceo Scientifico - Linguistico Statale "A. M. De Carlo" al fine di effettuare presso i plessi scolastici di codesto istituto scolastico le prove di evacuazione:

- VISTO l'art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

Con la presente fornisce ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove di evacuazione:

- effettuare in più date prove di evacuazione al fine di abituare gli alunni allo svolgimento delle stesse;
- leggere con attenzione la segnaletica sonora;
- è necessario prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulle procedure di evacuazione;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulla segnaletica sonora.

Inoltre si rammenta la segnaletica sonora utilizzata in caso di emergenza:

- **n°3 suoni intermittenti della durata di circa 10 secondi**, indicano l'inizio dell'emergenza terremoto con lo stato di allarme (rifugiarsi sotto i banchi e gli architrave dell'edificio);
- **n°1 suono lungo della durata di circa 30 secondi,** indicano qualsiasi altro tipo di emergenza (termine del terremoto, incendio, ordigno esplosivo, allagamento, ecc.) con l'inizio dello stato di evacuazione dei locali scolastici.

Da quanto sopra esposto si ricorda che l'evacuazione dei locali deve avere inizio solo al termine del quinto squillo sonoro e non prima nel caso di emergenza terremoto.

Inoltre si rammenta che i disabili motori ossia quelli che hanno difficoltà di deambulazione devono evacuare per ultimi di quel gruppo di classi che utilizza la medesima porta di emergenza e non durante l'evacuazione delle classi diverse da quelle dell'alunno disabile.

L'ordine di uscita delle aule prevede che quella immediatamente in prossimità dell'uscita di emergenza esca per prima e successivamente quelle poste man mano in adiacenza; in caso in cui un'aula ritarda l'uscita l'aula che segue è autorizzata ad uscire per prima.

I coordinatori di classe sono obbligati ad informare i contenuti della presente circolare.

Nota Bene:
a) l'art.18 comma 1) lett. h) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro deve: "*adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa*";
b) l'art.20 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come obbligo dei lavoratori che gli stessi devono: "*osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale*";
c) l'art.59 comma 1) lett. a) del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare: "*con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art.20, comma 2) lett. b)*".

Il R.S.P.P.
(ing. Donato Fiorillo)

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Paola Marchese)